



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI
DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI
NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

(In vigore dal 09.12.2014)

Approvato con delibera Consiliare n.36 del
09.12.2014

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

Indice

- 1. Oggetto del Regolamento**
- 2. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità**
- 3. Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza del beneficio concesso**
- 4. Modalità di rateizzazione**
- 5. Domanda di concessione**
- 6. Procedimento**
- 7. Provvedimento di concessione o diniego**
- 8. Disposizioni finali ed entrata in vigore**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria in genere e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nei seguenti casi:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento e/o da iscrizione in ruoli ordinari con specifica esclusione dei tributi iscritti nei ruoli coattivi.
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in unica rata sia che avvenga in più rate.

ART. 2- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

2. Si considerano cause soggettive ostative:

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

ART. 3 - CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.

2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 all'art.4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti

i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.

Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può

più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva

5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

6. La rateizzazione non può essere accordata quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 150,00;

ART. 4- MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma dovuta, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto (quota capitale) oltre agli interessi legali fissati annualmente dal Decreto del MEF.

I parametri della rateizzazione sono variabili a scaglioni così come rappresentato:

- Da € 150,00 fino a € 599,99 : fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da € 600,00 a € 1.999,99 : fino ad un massimo di 8 rate mensili
- da € 2.000,00 a € 4.999,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 5.000,00 a € 14.999,99 : fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da € 15.000,00 a € 49.999,99 : fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 50.000,00 a € 149.999,99 : fino ad un massimo di 36 rate mensili
- oltre € 150.000,00 : fino ad un massimo di 48 rate mensili

2. Le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 12 rate mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio tributi di questo Ente.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e/o altra idonea documentazione e/o dichiarazione atta a consentire all'ufficio la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della rateizzazione .

4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

5) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

6. Al fine di agevolare gli utenti, l'ufficio preposto predispone apposita modulistica da mettere a disposizione degli utenti sia negli Uffici competenti sia nell'apposita sezione modulistica del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 6 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 7 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda o della eventuale documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione specificherà le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi legali dovuti
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8 – Disposizioni finali ed ENTRATA IN VIGORE

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.